



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 54 del 26/09/2017

OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNA LE EX ART.243-BIS DEL D.Lgs. N.267/2000 E s.m.i.

Il Presidente ha convocato il **Consiglio Comunale** nella solita sala del Municipio, oggi **settembre ventisei duemiladiciassette** alle ore **0** e minuti **0**, in seduta e sessione 04/10/2017, in adunanza di , previo invio a domicilio di invito scritto, nei modi e termini di cui all'Art. 27 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCOLOC. SANT'ANDREA SOVERIA MANNELLI CZ	CONSIGLIERE	X	
DOTT. SIRIANNI LEONARDO	CONSIGLIERE	X	
DOTT. MARIO CALIGIURI	CONSIGLIERE	X	
SCALISE FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	
RUBETTINO FLORINDO	CONSIGLIERE	X	
ARISTODEMO LUIGI	CONSIGLIERE		X
PAOLA GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	
GABRIELE GIUSEPPE GUIDO	CONSIGLIERE	X	
CHIDO ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
PASCUZZI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
MICHELE CHIDO	CONSIGLIERE	X	
SIMONA CAVALIERI	CONSIGLIERE	X	
D'ARRO' ALBERTO DOMENICO D.	CONSIGLIERE	X	

Totale 18 40

Si dà atto che alla seduta del presente Consiglio Comunale: Partecipa Non Partecipa

Partecipa il Segretario Comunale **DOTT. FERDINANDO PIRRI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCO** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza della presente adunanza e, riconoscendone la legittimità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco rappresenta che: “Quella che ci troviamo ad operare oggi è una scelta difficile e di piena responsabilità. Presentiamo al Consiglio il piano di riequilibrio pluriennale previsto dall’art. 243-bis del Testo Unico Enti Locali. Strumento normativo a disposizione dei comuni in difficoltà economico-finanziaria, prima di impattare col dissesto vero e proprio che sancisce il default dell’Ente.

In data 28 giugno 2017, con la deliberazione n. 44, questo consiglio Comunale, ritenendo di dovere intervenire fattivamente ancor prima dell’exasperarsi della situazione economica, ha approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nella speranza di riportare l’Ente nell’alveo di una giusta e sana gestione contabile.

La tabella sui parametri di deficitarietà strutturali ci include tra i comuni in difficoltà, per questo abbiamo deciso di intraprendere la strada del risanamento in maniera trasparente, in Consiglio Comunale, informando Tutti sulla reale natura e consistenza dei problemi che non sono né stratosferici né eccessivi per un comune come il nostro che può vantare un buon livello di servizi offerti alla cittadinanza e una posizione di leaderscipp, per attività culturali ed imprenditoriali, nel contesto del territorio Montano e non solo.

Dall’analisi dell’andamento finanziario del Comune dal 2004 al 2016, risulta che fino al 2009 l’Ente è stato in equilibrio stabile con una situazione debitoria in linea con la situazione creditoria, pur con gli sfasamenti temporali fisiologici.

In seguito si sono verificate una serie di contingenze che hanno determinato una grave carenza di liquidità e precisamente:

La chiusura del fallimento della ex Gesat che fa perdere all’Ente 98.000 euro di tributi pagati dai cittadini e mai riversati dalla società di riscossione.

Il contenzioso con la Società Medical Sport Center, locatrice di un immobile di proprietà comunale si chiude con una perdita di 178.000 euro di residui attivi per canoni di locazione non riscuotibili.

Una frana di ingenti proporzioni causa al territorio del Comune oltre 120.000 euro di danni a fronte dei quali la Regione Calabria ha risarcito l’ente con soli 19.000 euro.

Alcuni investimenti importanti e improcrastinabili come la messa in sicurezza e il recupero dell’edificio di culto più antico della Città, acuisce la rigidità della spesa per rateo mutui e interessi passivi.

Successivamente il mancato incasso delle entrate, nella misura prevista in bilancio, crea una ulteriore grave crisi di liquidità con conseguente accumulo di posizioni debitorie che generano, a loro volta, con effetto a valanga, un aumento dei costi reali dei servizi in termini di oneri accessori.

Quali sono gli effetti del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale:

1. Il blocco dei pignoramenti e delle ingiunzioni da parte dei creditori
2. Accesso al fondo di rotazione messo a disposizione dallo stato che ci consentirà di superare la cronica carenza di liquidità e il continuo accesso alle anticipazioni di cassa presso il nostro tesoriere, con conseguente riduzione della spesa.
3. Possibilità di richiedere ai fornitori e ai creditori piani di rientro e ammortamenti più dilazionati nel tempo.
4. Puntualità nel pagamento degli stipendi.

Quali sono le condizioni obbligatorie che il legislatore ha posto per l’accesso all’istituto del predissesto:

1. la soggezione a controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi;
2. l’obiettivo copertura integrale, attraverso i proventi delle relative tariffe, dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quello dell’acquedotto;
3. la sottoposizione a controllo periodico delle dotazioni organiche e delle assunzioni di personale;
4. la revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi rappresentati in bilancio:
 - a) eliminando quelli attivi inesistenti e prescritti nonché relegando quelli inesigibili o di dubbia esigibilità nel conto del patrimonio fino al compimento dei rispettivi termini di prescrizione;
 - b) accertando sistematicamente le posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti con conseguente ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
5. l’ottimizzazione della spesa e la verifica/valutazione dei costi di tutti i servizi erogati nonché della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate, comunque, a carico del bilancio dell’Ente;
6. l’obbligo di incremento di aliquote e tariffe nella misura massima prevista;
7. la previsione dell’impegno di alienare i beni patrimoniali non indispensabili per fini istituzionali;
8. la rideterminazione della dotazione organica ai sensi del vigente art. 259 del t.u.e.l.

Cosa succederà in seguito:

Sul piano strettamente procedurale, di particolare importanza è quanto sancito nell’art. 243 quater afferente all’esame del piano di riequilibrio rimesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, istituita presso il Ministero dell’Interno. L’Ente richiedente ha, pertanto, l’onere di trasmettere ai suddetti, entro 10 giorni dalla data di deliberazione consiliare di approvazione, il presente “piano di rientro”. Nei sessanta giorni successivi, un’apposita sottocommissione ministeriale definirà la “necessaria istruttoria”, sulla base delle specifiche linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti e tenendo conto delle indicazioni, di diritto e di merito, pervenute dalla Sezione Regionale di Controllo. Conseguentemente, la sottocommissione medesima redigerà una relazione finale da trasmettere al Magistrato regionale competente a cura del Ministero, di concerto con la Ragioneria Generale dello Stato.

Competerà alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti deliberare, nei trenta giorni successivi, l'approvazione, ovvero il diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da comunicarsi, a cura della stessa, al Ministero dell'Interno. Avverso siffatto provvedimento è dato ricorrere, nel termine di 30 giorni, avanti le Sezioni riunite della Magistratura erariale.

La mancata elaborazione o presentazione nei termini del Piano, il dichiarato diniego dell'approvazione dello stesso, l'accertamento di un grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi programmati, il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario nel termine previsto comportano l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2011 e la conseguente assegnazione, da parte del prefetto, al consiglio dell'ente inadempiente, di dichiarare, nei termini il dissesto.

Una considerazione finale e personale.

Moltissimi comuni in Italia e maggiormente i piccoli comuni soffrono di difficoltà finanziarie più o meno accentuate. Ciò è dovuto essenzialmente al fatto che i comuni sono diventati nel tempo semplici esattori dello stato ma soprattutto perché con l'assottigliarsi dei trasferimenti da parte del governo centrale i comuni sono costretti a garantire i servizi quasi solo esclusivamente con un meccanismo perverso quale quello della fiscalità locale la quale oltre a costituire un'entrata posticipata, postergata rispetto all'esigenza della spesa, si scontra col fatto che i cittadini italiani non hanno mai avuto un buon rapporto con il fisco e maggiormente ora che siamo attanagliati da una crisi mondiale che stenta ad allentare la presa.

Considero le difficoltà del Comune di Soveria Mannelli non molto gravi e passibili di riequilibrio in un tempo ben più breve dei **dieci anni concessi**, come si può evincere dalla rappresentazione del piano che presentiamo oggi all'approvazione del consiglio Comunale e che vi prego di approvare all'unanimità, al di là dei ruoli e delle posizioni politiche, per il preminente interesse della comunità amministrata.

Passerei ora la parola alla dott.ssa Paola, responsabile del servizio finanziario, per i dettagli tecnici che sicuramente ho tralasciato.

Il responsabile del servizio finanziario, Dott.ssa Paola Ottavia, espone l'argomento dal lato tecnico e ragioneristico, significando quanto segue.

Innanzitutto da lettura delle risultanze dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale ai dati finali del consuntivo 2016, da cui discende che sono verificati ben sette parametri di deficitarietà su dieci; e precisamente:

il numero 1) "valore negativo del risultato di gestione";

il numero 2) "Volume dei residui di nuova formazione di cui ai titoli I e III superiore al 42% degli accertamenti dei medesimi titoli, al netto del fondo statale di solidarietà;

il numero 3) "Volume dei residui attivi pregressi, riferiti ai titoli come sopra superiore al 65% degli accertamenti;

il numero 4) "Volume dei residui passivi del titolo I superiore al 40% degli impegni di spesa corrente;

il numero 5) Esistenza di provvedimenti di esecuzione forzata;

il numero 7) Consistenza dei debiti di finanziamento superiore al 120 per cento delle entrate correnti;

il numero 9) "Esistenza di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% delle entrate correnti.

La dottoressa Paola continua con il descrivere le azioni che l'Amministrazione intende intraprendere per raggiungere il riequilibrio di bilancio, e precisamente:

A) Accesso al Fondo di Rotazione per 600.000, euro;

B) aumento dell'aliquota IMU di due punti, fino al raggiungimento del limite massimo del 9,6 per mille, che sommato al valore dell'aliquota TASI porta ad una aliquota totale del 10,60 per mille, per come previsto dalla norma;

C) aumento delle aliquote relative a COSAP, occupazione di suolo pubblico e pubblicità fino al raggiungimento della aliquota massima;

In merito alle entrate per TARI e servizio idrico integrato precisa che la legge impone la corrispondenza tra gettito e costo del servizio, pertanto tali aliquote verranno fissate di esercizio in esercizio, in base ai costi sopportati, come già avviene per la TARI;

Dal punto di vista della spesa corrente fa notare come essa si evolverà in misura sempre decrescente fino al diminuire del 25% rispetto alla spesa del 2016 per effetto di una serie congiunta di fattori:

A) La riduzione costante della spesa del personale per effetto del blocco del turn over e dell'azzeramento del salario accessorio di cui alla contrattazione decentrata;

B) La riduzione costante della spesa per acquisizione di servizi e acquisto beni per effetto di una politica riduttiva dei costi, operabile soprattutto grazie alla fuoriuscita dell'Ente dalla clausola di salvaguardia per il costo della energia elettrica;

Per quanto riguarda l'equilibrio di parte capitale, fa presente che non sussistono argomenti di discussione in quanto l'Ente ha già esaurito la propria capacità di contrazione dei mutui e è inibito nella realizzazione di spese in conto capitale a carico del bilancio; pertanto qualsiasi investimento potrà essere realizzato solo intercettando progetti a fondo perduto.

Come pure la realizzazione di entrate per effetto delle alienazioni dei beni del patrimonio comunale disponibile, potrà essere quantificata solo a seguito degli effettivi esiti dell'espletamento delle relative gare.

Precisa che la quantificazione numerica dei provvedimenti fin qui illustrati è avvenuta nelle tabelle allegare alla relazione e che costituiscono il piano di riequilibrio dell'Ente.

Il consigliere Pascuzzi rappresenta che: “L’interesse unico ed esclusivo del Gruppo Consiliare “Uniti per Soveria” è quello di assicurarsi che le procedure siano espletate correttamente, nell’interesse della Collettività, perché le conseguenze negative ricadono su tutti i cittadini.

LA MAGGIORANZA, ANCHE IN QUESTA OCCASIONE, HA SCELTO DI NON CONFRONTARSI E DI NON DIALOGARE su una tematica complessa e delicata nella quale avremmo potuto certamente offrire adeguato sostegno e supporto, per il bene della Comunità.

Si discute di scelte strategiche e di opportunità, ognuna con conseguenze diverse e peculiarità proprie, e mi riferisco tanto alla scelta di ricorrere o meno allo strumento del predissesto, quanto anche a quella di accedere o meno al fondo di rotazione.

La maggioranza Fiore di Lino ha deciso di avviare la procedura di cui all’art. 243 bis del TUEL, ma partendo da presupposti errati, legati direttamente anche all’approvazione del rendiconto 2016 (Delibera di Consiglio Comunale nr. 26 del 28/06/2017), ma non solo, ad esempio:

- nel rendiconto non è stato contemplato il FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’, che riguarda le entrate ordinarie, i cui relativi residui sono stati stralciati e portati a ZERO, come se fossero stati interamente riscossi o dichiarati inesigibili, quando nulla di ciò corrisponde al vero;
- non è stato posto alcun VINCOLO SUL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE relativamente all’anticipazione di liquidità di cui al D.L. 35 e ss., che ammonta complessivamente a circa € 2.000.000,00;
- la SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO è garantita illegittimamente con l’applicazione di un avanzo di amministrazione puramente fittizio (generato dall’anticipazione di liquidità di cui al D.L. 35 e ss.);
- è stato operato il RICONOSCIMENTO DI 15 DEBITI FUORI BILANCIO per € 751.476,28, con la copertura finanziaria inesistente di un avanzo di amministrazione fittizio, con tanto di susseguenti mandati di pagamento corrispondenti, di fatto, ad ulteriore indebitamento;
- sono state ignorate le dinamiche del bilancio armonizzato, con l’avallo del revisore;
- il rendiconto è stato chiuso senza notificare gli avvisi di accertamento agli evasori a fronte delle stime prudenziali di recupero contenute nel bilancio previsionale, intorno agli € 60.000,00, che sono state quindi colposamente vanificate.

Tutti errori di macroscopica evidenza che si riversano inevitabilmente sulla procedura di riequilibrio.

Il parere del revisore sul piano di riequilibrio è stato reso DOPO IL TERMINE DI SCADENZA DEL MANDATO, il 20/09/2017, in regime di *prorogatio*, senza nessuna dichiarazione di urgenza ed indefettibilità, per cui non rientrando fra gli adempimenti ordinari, è da ritenersi, in tutta probabilità nullo o inesistente.

Il revisore è stato illegittimamente prorogato nell’incarico dalla maggioranza con una delibera di Consiglio Comunale, senza indicazione della norma positiva che lo consentirebbe, basando la motivazione unicamente su motivi di opportunità per l’amministrazione.

La relazione del revisore, comunque resa, seppur tardiva e viziata, risulta forse eccessivamente in linea con le esigenze dell’amministrazione, così come è stato in precedenza con i pareri resi in occasione del bilancio previsionale 2017/18, del rendiconto 2016, del ricorso alle procedure di cui all’art. 243 bis del TUEL, del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

In tutte le richiamate circostanze il Gruppo Consiliare “Uniti per Soveria” è stato costretto a censurare formalmente l’operato del revisore.

Quello che oggi ci viene sottoposto è UN PIANO COMPOSTO DA POCCHI FOGLIETTI VOLANTI, redatto maldestramente ed approssimativamente, senza una relazione che lo descriva analiticamente, senza sviluppi di dettaglio, complessivamente INCERTO, ALEATORIO, INDEFINITO, infatti:

- non vi è traccia di come viene gestita l’entrata complessiva del fondo di rotazione;
- non vi è traccia del rispetto delle procedure di cui al Decreto 11/01/2013, artt. 1 e 4, sulle modalità di accesso al fondo di rotazione, né nella delibera di Consiglio Comunale nr. 44 del 28/06/2017, né tanto meno, nella relazione del revisore, nella quale sembrerebbe (al punto 6) che l’anticipazione del fondo sarebbe stata stimata dagli Uffici ed avallata dal revisore medesimo. Ma non vi è traccia di alcuna comunicazione del Ministero dell’Interno;
- non sembra essere presa in considerazione la sanzione che è stata comminata all’amministrazione Fiore di Lino, con Decreto del Direttore centrale della Finanza Locale del 17/07/2017, per violazione del PATTO DI STABILITA’ INTERNO ed il mancato raggiungimento dell’obbligo del pareggio di bilancio, che genera minori entrate per l’Ente pari ad € 106.000,00;
- le entrate sono stimate solo su gettito presunto, e non è assolutamente detto che superino il vaglio di una verifica per cassa.

Tanto per essere chiari, l’amministrazione dopo aver deliberato l’avvio delle procedure del predissesto senza farvi alcun cenno, e quindi senza avere la più pallida idea di come gestire il deficit, redige un piano di riequilibrio che poggia esclusivamente sull’utilizzo dell’anticipazione del fondo di rotazione, dimenticandosi, però, che esiste una precisa procedura per richiederne l’accesso e per prenotare l’importo, proprio al fine di redigere un piano verosimile, attendibile e concreto.

Tutto questo è assolutamente disarmante ! A questo punto può ragionevolmente presupporre che l’accesso al fondo venga negato, oppure, a voler essere ottimisti, immaginando una prassi applicativa che non tenga conto delle procedure

sulle modalità di concessione, che verrà concesso ma per importi non necessariamente coincidenti con quelli portati nel piano di riequilibrio.

È lecito domandarsi, a questo punto, se analoga superficialità sia stata impiegata anche nella valutazione delle conseguenze della procedura: l'aumento dell'IMU e della TASI di almeno il 25%, l'aumento esponenziale del canone idrico, i costi dei servizi a richiesta individuale da ridefinire completamente (MENZA e SCUOLABUS), turn over bloccato, e così via.

Vi è poi una problematica che non viene neanche citata e/o neanche lontanamente considerata, eppure ha una portata dirompente sull'assetto dell'Ente, sulla stessa validità delle procedure, degli atti e dei provvedimenti amministrativi fin qui adottati.

Come dobbiamo considerare i contratti di lavoro flessibile stipulati dall'Ente ai sensi dell'art. 110 del TUEL, eventuali contratti di staff o di collaborazione esterna?

Stiamo parlando, in primo luogo, delle attuali posizioni organizzative dell'Area Finanziaria e dell'Area Tecnica, della dott.ssa Paola e dell'Ing. Nicotera.

L'art. 110, comma 4, è lapidario nel precisare che tali contratti SONO RISOLTI DI DIRITTO QUANDO L'ENTE VENGA A TROVARSI IN UNA SITUAZIONE STRUTTURALMENTE DEFICITARIA.

L'art. 243 *bis*, comma 1, dal canto suo, ammette il ricorso allo strumento del predissesto solo per i comuni per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto.

Questo è quindi quello che è stato certificato dalla maggioranza con l'adozione della delibera di Consiglio Comunale nr. 44 del 28/06/2017.

D'altronde la stessa dott.ssa Paola, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Finanziaria, nella sua relazione al Consiglio, all'odierna seduta, ha confermato che l'Ente presenta **7 parametri deficitari su 10**.

Le due norme sembrerebbero pienamente sovrapponibili, e le dichiarazioni della Responsabile sono altrettanto chiare. Ma questo ci preoccupa molto, per una serie di motivi:

- i contratti di lavoro extra dotazione organica di cui all'art. 110, sarebbero risolti di diritto, quantomeno dalla data del 28/06/2017;
- gli atti successivamente firmati dal Responsabile di Area dovrebbero essere considerati nulli, inesistenti o inefficaci;
- la relativa spesa per il personale dovrebbe essere considerata priva di titolo, con ogni conseguenza di legge.

Questi interrogativi se li dovrebbe porre la maggioranza, ma quel che è peggio, si sarebbero dovuti affrontare e risolvere ben prima della decisione di ricorrere alla procedura di predissesto.

Oggi, tutti gli atti posti in essere dagli uffici dal 28/06/2017, se non addirittura prima, sono pericolosamente viziati.

Anche sul fronte di eventuali contratti di staff, viste le delibere di giunta nn. 65 del 2016 e 74 del 2017, si rendono opportune alcune riflessioni, visto che l'Ente ha violato il patto di stabilità interno e che ha avviato l'iter del predissesto, quindi tali ipotesi contrattuali sarebbero da scartare a priori.

Tornando al parere del revisore nr. 13 del 20/09/2017, non può sottacersi un dato molto singolare: il revisore si abbandona a commenti politici, e questa è una circostanza che, ad ogni buon fine, è degna di esser posta in rilievo, perché stride con i doveri ed i compiti dell'Ufficio.

Anche se non gli compete e dovrebbe ben guardarsi dal farlo, arriva ad affermare che l'Ente stima la chiusura del piano di riequilibrio in soli 4 anni, affermazione che semmai avrebbe dovuto fare il Sindaco. Anche perché tecnicamente non è dimostrato e nel piano non vi è alcuno sviluppo che dimostri tale affermazione che, anzi, appare frutto di una fervida fantasia, perché:

- il recupero dell'evasione fiscale va verificato per cassa anno per anno, quindi alla data di redazione del piano è un dato del tutto incerto;
- il deficit, in tutta probabilità, è di gran lunga superiore a quello paventato, basti pensare all'incidenza che avrebbero il 15 debiti fuori bilancio riconosciuti il 28/06/2017 con una copertura finanziaria inesistente, ma anche sul fronte dei debiti fuori bilancio potenziali non è assolutamente chiaro se vi sia tutto nel piano;
- l'accesso al fondo di rotazione è compromesso e comunque l'eventuale entità di una anticipazione rimane incerta;
- chiudere il piano di riequilibrio al 4° anno significherebbe aver pagato circa 725.000,00 euro di debiti ed avere maturato risorse proprie pari almeno ad euro 476.000,00 per poter restituire integralmente l'eventuale anticipazione del fondo, sempre stando agli sviluppi ipotetici del piano stesso;
- va poi considerata l'incidenza della sanzione del 17/07/2017 di euro 106.000,00 per la violazione dell'obbligo del pareggio di bilancio.

Per questo le asserzioni del revisore sono quantomeno inappropriate, infatti a che pro un tecnico terzo ed imparziale affermerebbe tali indimostrate assurdità?

Nel complesso il piano di riequilibrio non è corredato da una relazione descrittiva a corredo e supporto, con spiegazioni e sviluppi di dettaglio, che lo illustri anche nella cronistoria degli accadimenti, come sarebbe stato utile ed appropriato. Si limita a pochi e sparuti foglietti volanti, che denotano la grande approssimazione con cui si affronta una simile tematica che porterà nefaste conseguenze in capo ai cittadini.

Prima di compiere scelte scellerate, se solo l'amministrazione si fosse confrontata con altri Enti che hanno già fatto l'esperienza del predissesto (bastava recarsi a Lamezia Terme, il cui responsabile dell'area finanziaria ha collaborato alla gestione economica del Comune di Soveria Mannelli con la precedente amministrazione), o avesse fatto delle analisi di contesto più generali, avrebbe scoperto dati estremamente interessanti.

Tra questi rileva come su circa 8.000 municipalit  in Italia, la maggior parte delle quali in serie difficolt  economiche, quelle che hanno fatto ricorso alla procedura di predissesto, alla data dell'agosto 2017, sono solo **151**.

Questo dovrebbe fare riflettere molto l'amministrazione Fiore di Lino, per l'eccessiva disinvoltura fin qui dimostrata tanto nella gestione finanziaria ordinaria, quanto nella procedura di predissesto, con la quale si sottopone l'adozione di ogni scelta incidente sul bilancio dell'Ente alla preventiva approvazione della Finanza Locale e della Magistratura Contabile, trattandosi di una procedura assistita.

Possiamo solo augurarci che gli ulteriori sviluppi di questa delicata vicenda non pregiudichino eccessivamente l'equilibrio economico-sociale che sorregge la nostra Comunit .

Il responsabile del servizio finanziario, Dott.ssa Paola Ottavia, alle contestazione del consigliere controdeduce:

Per quanto riguarda la richiesta di accesso al fondo di rotazione, fa presente di aver effettuato delle consultazioni fra gli addetti ai lavori il cui risultato   riassumibile nella considerazione che in quanto la presente deliberazione viene assunta nel secondo trimestre rispetto al bilancio gi  approvato, nulla osta che l'accesso al fondo possa essere richiesto anche successivamente alla delibera introduttiva della procedura ossia quella del 28 giugno scorso, postergando di un esercizio la concessione dello stesso fondo.

Alla eccezione mossa dal consigliere Pascuzzi che non sarebbe adeguatamente individuata nel piano la somma ancora da rimborsare per l'accesso al fondo di liquidit  (c.d. salvaimprese) risponde che a pagina tredici e quattordici della relazione sono esplicitati i prospetti che ne indicano l'andamento nell'ultimo triennio, inoltre, nell'allegato prospetto di evoluzione dell'indebitamento l'anticipazione   correttamente contegiata.

All'eccezione che non sia stata considerata la sanzione comminata dal Ministero per lo sforamento nel 2016 del vincolo di finanza pubblica, fa presente che la somma indicata quale totale delle entrate correnti a bilancio 2017, non   quella del bilancio di previsione approvato dal Consiglio, della previsione assestata tenendo conto della suddetta sanzione per l'importo di 106.000,00 euro.

Inoltre, fa presente che trattandosi di proiezioni decennali,   scontato che non possano considerarsi in futuro pedissequamente rispettate, basti pensare alla circostanza che a breve verranno varati i nuovi importi del rinnovo dei contratti dei dipendenti, che faranno comunque aumentare i livelli previsti per la spesa del personale.

Per quanto riguarda l'eventuale risoluzione di diritto dei contratti di staff e ex art. 110, fa presente che attualmente l'Ente non ha in corso contratti di staff e i contratti ex art. 110 possono considerarsi validi, alla luce di uno studio effettuato con la collaborazione della dottoressa Silvana Sirianni, i cui esiti sarebbero stati messi a disposizione dei consiglieri.

Il Consigliere Chiodo rappresenta che da parte della maggioranza vi   stata chiusura verso una ipotesi di collaborazione fattiva con la minoranza per la stesura del piano. Essendo questo un momento di portata storica per tutta la cittadinanza di Soveria Mannelli, sarebbe stato auspicabile, prima della deliberazione del 28 giugno scorso, un tavolo di confronto tra le due forze in consiglio, piuttosto che l'evidente superficialit  con cui la materia   stata in realt  affrontata. Quello in discussione nella presente seduta   in realt  un mero atto consequenziale i cui termini perentori di approvazione scadono in data odierna, pertanto non ci pu  essere alcun ulteriore apporto; mentre si augura che in futuro ci sia una maggiore possibilit  di confronto.

Muove alla dottoressa Paola l'appunto di pronunciare espressioni di dottrina senza citarne le fonti e di fare riferimento a colloqui informali telefonici piuttosto che ad atti formali. Per quanto riguarda il riferimento del Sindaco alla pleiade di comuni che attraversano la medesima fase, cita una nota ufficiale in base alla quale tali comuni sarebbero di numero decisamente inferiore.

Contesta l'affermazione del Sindaco secondo cui uno dei motivi che ha portato l'Ente a questo passo   stato il mancato introito dei canoni di locazione della struttura "ex carcere", asserendo che tale perdita, decisamente pi  ingente rispetto agli oneri causati dalla frana della frazione Colla, non ci sarebbe stata se il contratto sottoscritto dal Sindaco, allora Vice sindaco, fosse stato redatto in termini pi  razionali. Fa notare che a pochi giorni dalle elezioni si   recuperata la copertura finanziaria per un intervento presso una perdita d'acqua nella frazione Santa Margherita, quando a sua memoria tale copertura finanziaria non esisteva in bilancio. Che non risulta adeguatamente contabilizzata l'eventuale entrata derivante dall'accesso al fondo di rotazione, ma potrebbe comunque essere congrua quella derivante dagli accertamenti. Fa presente che non potrebbe esserci recupero di evasione sul capitolo TARI in quanto questa imposta viene calibrata a fronte del costo del servizio con la redazione del piano finanziario. Inoltre non condivide il trend di crescita delle entrate cos  come   stato indicato nel piano finanziario.

Se il piano non dovesse essere accolto si produrrebbero effetti negativi per la collettivit ; l'unico vantaggio conseguito   la sospensione dei procedimenti esecutivi per i debiti dell'Ente. Fa ancora riferimento alla delibera n. 33 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, nella parte in cui viene statuita l'esatta allocazione del debito residuo del fondo di liquidit , che dovrebbe costituire una posta vincolata nei bilanci degli Enti.

Esprime la sua disponibilit  in futuro ad apportare emendamenti alla presente deliberazione, ed esprime, infine, la sua preoccupazione per la validit  dei contratti ex art. 110 T.U.-.

Il Sindaco, esprime il suo rammarico perch  non riesce ad intravedere la buona fede nelle contestazioni esposte dalla minoranza, come ad esempio il caso dei contratti di staff, dati per vigenti, quando in realt  pur essendoci stati, non sono tutt'ora in essere. Si riserva di approfondire la questione dei contratti ex art. 110 T.U.-.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi sopra riportati;

Premesso che:

- che in data 28/06/2017 con deliberazione n. 44 del Consiglio Comunale è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000;
- che la suddetta deliberazione è stata trasmessa, entro i termini di legge, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per la Regione Calabria, e al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale;

Considerato che nella suddetta deliberazione è stata illustrata la grave situazione finanziaria in cui versa il Comune, manifestatasi nei seguenti modi: difficoltà a materializzare l'entrate con conseguente accumulo anormale di debiti inestinti e conseguenti interessi di mora e sanzioni;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - n. 16/2012, con la quale sono state approvate le linee guida per l'esame e la redazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale che impongono, quale presupposto necessario per accedere alla procedura in esame, l'approvazione, nei termini di legge, del rendiconto della gestione e del bilancio di previsione;

Dato atto che, in ossequio a quanto indicato dalla Corte dei Conti, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 28/04/2017 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, inclusi gli allegati obbligatoriamente previsti per legge;

Visto l'art. 243-bis, comma 6, TUEL, il quale si dispone che "*il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate*" e deve comunque contenere:

- le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, accertate dalla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;
- la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'individuazione, con relative quantificazioni e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 10 anni a partire da quello in corso;

Rilevato che all'interno del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è necessario prevedere anche un accantonamento prudenziale, legato alle passività potenziali, derivanti dal contenzioso pendente, come censito dal settore finanziario;

Visto che, in base all'art. 243 bis, comma 8, del TUEL "*al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:*

- a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;*
- b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'art. 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo art. 243, comma 2;*
- c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;*
- d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'art. 243, comma 1;*
- e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;*
- f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;*
- g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'art. 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione*

per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio”;

Preso atto che nel piano viene data specifica ed esplicita attuazione alle suddette disposizioni;

Visto l'art. 243-bis, comma 9, TUEL che prescrive, "in caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter", che "l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio":

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli artt. 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;

3) al servizio di trasporto pubblico locale;

4) al servizio di illuminazione pubblica;

5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto; [\(935\)](#)

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche; [\(935\)](#)

c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;

d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi;

Rilevato, inoltre, che, già a partire dall'esercizio finanziario in corso, si è proceduto ad una revisione delle entrate e delle spese correnti e in conto capitale osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Considerato che:

- a tale proposito sono state formulate previsioni di bilancio prudenziali per scongiurare che la sottostima delle spese e la sovrastima delle entrate, iscritte nel documento contabile di programmazione, possano inquinare il risultato di amministrazione, compromettendo il riequilibrio finanziario della gestione corrente e in conto capitale dell'ente;
- in tale ottica, anche nella redazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, si è optato per una prudenziale iscrizione delle entrate che ha considerato solo le maggiori risorse che possono contribuire al riassorbimento dell'esposizione finanziaria nell'arco temporale previsto dal piano;
- si propone una manovra di riequilibrio finanziario pluriennale, per il periodo 2017/2026, di € 725.829,40 che prevede, nel piano, il riassorbimento dell'esposizione debitoria già dal primo triennio attraverso:
 - la manovra tariffaria sui tributi e sulle entrate proprie;
 - la manovra di revisione della spesa corrente;
 - la previsione in misura contenuta del ricorso alle procedure di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile;
- per il conseguimento dell'avanzo corrente nel bilancio comunale, è stata attivata, nella parte corrente del bilancio, una manovra strutturale di tra il 2017 e il 2026 che si propone di incidere sul recupero delle entrate proprie oltre che sulle inefficienze e sugli sprechi, mantenendo e migliorando il livello dei servizi forniti, dettagliando ampiamente la stessa manovra nel piano di riequilibrio e nella relazione allegata;

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 243-bis, comma 8, lettera e), con precedente deliberazione è stato approvato l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 20/09/2017;
- l'ente nell'esercizio finanziario 2016 non ha rispettato il pareggio di bilancio e che, relativamente all'anno in esame, è stata trasmessa la certificazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali previsto dagli articoli 243-bis e 243-ter del D.Lgs. 267/2000 sarà utilizzato esclusivamente per far fronte alle esigenze di liquidità conformemente a quanto stabilito dalle linee guida della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - e in particolare sarà contabilizzato, a decorrere dall'esercizio 2018 in modo da neutralizzare gli effetti finanziari ed evitare che tale anticipazione possa generare un'illegittima espansione della spesa e rappresentare una impropria fonte di finanziamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti e rilevati all'interno del piano;

Considerato che il fondo di rotazione, oltre alla citata modalità di contabilizzazione, sarà ridotto, a partire dal 2018 come previsto dal D.M. Ministero dell'Interno 11 gennaio 2013, di un importo pari alle rate semestrali rimborsate per cassa, in modo da evitare la distorsione del risultato di amministrazione effettivo e l'autorizzazione di nuove spese prive di reale copertura finanziaria e che tale fondo sarà utilizzato esclusivamente per consentire al Comune di provvedere al pagamento delle somme già impegnate relative a beni, servizi, forniture e servizi in economia non derivanti da debiti fuori bilancio, nei termini contrattuali e di legge, evitando, così, un ulteriore aggravio del contenzioso e della conseguente esposizione debitoria;

Considerato che saranno prese, anche in ordine alle partecipazioni comunali, tutte le iniziative ritenute utili anche in relazione al quadro normativo di riferimento e alla sua evoluzione;

Ritenuto di dover attivare, per il tramite del servizio di controllo interno e di gestione, un costante monitoraggio delle misure programmate nella manovra di riequilibrio pluriennale attraverso verifiche periodiche aggiuntive a quelle già imposte dall'attuale normativa;

Considerato che la procedura di cui al comma 5 dell'art. 243-bis del TUEL prevede testualmente che "*Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso corredato del parere dell'organo di revisione economico finanziario*";

Considerato che il suddetto piano di riequilibrio, ai sensi dell'articolo 243-quarter, va trasmesso entro dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione alla competente Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Calabria e al Ministero dell'Interno-Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale;

Preso atto che il piano di riequilibrio finanziario, redatto in base alle linee guida approvate dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 16/2012 è riportato nell'allegato 1 della presente proposta di deliberazione;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti espressi per alzata di mano, n. 8 favorevoli e n. 4 contrari: Pascuzzi Giuseppe, Chiodo Michele, Cavalieri Simona, D'Arro Alberto;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

1. Di approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto in base alle linee guida della Corte dei Conti, la relazione predisposta dal settore finanziario e contabile di cui all'allegato 1, il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale della presente proposta, avente per oggetto le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis, comma 8 e 9, del TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibrio-finanziario per tutto il periodo 2017.
2. Di disporre che il settore economico-finanziario e il servizio di controllo interno e di gestione procedano al monitoraggio trimestrale delle misure di salvaguardia previste nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale attraverso una relazione e *report* periodici che dovranno essere trasmessi, entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre, alla Giunta Comunale e all'Organo di revisione contabile dell'Ente.
3. Di inviare la deliberazione alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Regione Calabria - e al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale, nonché all'Ufficio Territoriale del Governo, unitamente al piano pluriennale di riequilibrio finanziario e agli annessi allegati.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti espressi per alzata di mano, n. 8 favorevoli e n. 4 astenuti: Pascuzzi Giuseppe, Chiodo Michele, Cavalieri Simona, D'Arro Alberto;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° **\$0035** del **26/09/2017**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 04/10/2017 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCO

Il Segretario Comunale
DOTT. FERDINANDO PIRRI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale
DOTT. FERDINANDO PIRRI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **\$0063** ; contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ___/___/_____ prot. n° _____.

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 04/10/2017 in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
- Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **04/10/2017**

Il Segretario Comunale
DOTT. FERDINANDO PIRRI